



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1735 DEL 20/11/2023

ADUNANZA N. 205

LEGISLATURA XI

PROT. N. 1844

TIPO D'ATTO: DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

ASSESSORE PROPONENTE: FILIPPO SALTAMARTINI

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

OGGETTO: **Approvazione di interventi e di criteri di riparto del Fondo nazionale per le politiche della famiglia 2023, di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 26 luglio 2023**

Il giorno 20 novembre 2023, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- Francesco Acquaroli	Presidente
- Filippo Saltamartini	Vicepresidente
- Stefano Aguzzi	Assessore
- Andrea Maria Antonini	Assessore
- Francesco Baldelli	Assessore
- Chiara Biondi	Assessore
- Goffredo Brandoni	Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli.

Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Francesco Maria Nocelli.

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Filippo Saltamartini.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: **Approvazione di interventi e di criteri di riparto del Fondo nazionale per le politiche della famiglia 2023, di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 26 luglio 2023.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dirigente del Settore Contrasto al disagio dal quale si rileva la necessità di acquisire in merito all’allegato schema di deliberazione il parere della competente Commissione Consiliare e del Consiglio delle Autonomie Locali;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, della Dirigente del Settore Contrasto al disagio;

CONSIDERATO il “Visto” della Dirigente della Direzione Politiche Sociali;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”;

DELIBERA

- *Di approvare gli interventi e i criteri di riparto del Fondo Nazionale Politiche per la Famiglia 2023, di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 26 luglio 2023, così come riportato nell’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;*
- *Di stabilire che, a fronte della quota assegnata dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – del 01/08/2023 di riparto del Fondo Famiglia 2023, pari a € 795.000,00, la compartecipazione regionale facoltativa, pari ad € 180.000,00, è garantita come disponibilità sul cap. 2120510049*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

del bilancio 2023/2025 - Anno 2023.

- *Di subordinare l'erogazione del complessivo fondo, quota del fondo nazionale pari a € 795.000,00 e quota della compartecipazione regionale pari a € 180.000,00, all'esito positivo circa la verifica da parte dello stesso Dipartimento per le Politiche della famiglia sulla coerenza delle azioni programmate con le finalità di cui all'art. 3, comma 1 del suddetto decreto, ai sensi del comma 8, art. 3 dello stesso.*

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(*Francesco Maria Nocelli*)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(*Francesco Acquaroli*)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- LEGGE 29 luglio 1975 n. 405 "Istituzione dei consultori familiari";
- LEGGE 22 maggio 1978 n. 194 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza";
- LEGGE 4 maggio 1983 n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia";
- LEGGE 8.11.2000 n. 328 – artt. 16 e 18: "Legge quadro per un sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- LEGGE 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" - lettera e) art. 1 comma 1250;
- L.R. 30/1998 "Interventi a favore della Famiglia";
- L.R. 9/2003 "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti";
- L.R. 32/2014: "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1216 del 01/08/2012:" L.R. n. 43/1998 s.m.i., art. 50 comma 3 bis – Anno 2012 – Iniziative regionali a supporto delle Politiche Sociali – Individuazione di ulteriori interventi da realizzare";
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – del 01/08/2023 di riparto del Fondo Famiglia 2023;
- Intesa della Conferenza Unificata n. 100 sancita il 26/07/2023;
- Decreto Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione n. 4/PSL del 28/01/2022 "L. R. 18/2021 – Art. 16, c. 1, lett. b), Art. 17, c. 1, lett. b), e DGR 28/2022 – Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE";
- Decreto n. n. 4/PSL del 28/01/2022 "L. R. 18/2021 – Art. 16, c. 1, lett. b), Art. 17, c. 1, lett. b), e DGR 28/2022 – Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dirigenziali afferenti al Dipartimento POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1581 del 06/11/2023 ad oggetto “Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: Approvazione di interventi e di criteri di riparto del Fondo nazionale per le politiche della famiglia 2023 di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 26 luglio 2023.

Motivazioni

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto del 01/08/2023, avente ad oggetto “Riparto del Fondo per le politiche della famiglia, anno 2023” ha ripartito la somma complessiva di € 30.000.000,00 tra le Regioni, destinando alla Regione Marche la quota di € 795.000,00.

Il suddetto decreto, in data 23/08/2023, è stato registrato da parte della Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15/09/2023 al n.216.

In data 26/07/2023 la Conferenza Unificata ha sancito l’Intesa al n. 100, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28/08/1997 n. 281, ad oggetto “Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di riparto delle risorse del “Fondo per le politiche della famiglia” per l’anno 2023”.

Con nota DIPOFAM-0002921-P-22/09/2023, è stata trasmessa alle Regioni copia del sopra citato decreto e comunicate le principali disposizioni del medesimo ai fini dell’ottenimento del finanziamento.

A seguito delle disposizioni di cui all’art. 3 del citato decreto ministeriale, lo stesso Dipartimento dovrà ricevere dalle Regioni – all’indirizzo PEC segredipfamiglia@pec.governo.it – le richieste di finanziamento entro il 14/12 p.v., ovvero entro i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A detta richiesta di finanziamento dovrà essere allegata: copia della delibera regionale, adottata sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto; scheda del piano operativo (come da piattaforma telematica gestita da Dipartimento); nonché una dichiarazione di inizio attività.

Il decreto 01/08/2023, all’art. 3, comma 4, stabilisce che l’eventuale compartecipazione stabilita dalla Regione sarà soggetta a monitoraggio e rendicontazione da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia, alla stregua della quota di finanziamento ricevuta dal Fondo per le politiche della famiglia.

Il valore della compartecipazione regionale disponibile a bilancio ammonta ad euro 180.000,00, garantiti con disponibilità finanziarie regionali a carico del capitolo 2120510049 “Cofinanziamento regionale al Fondo Famiglia” del bilancio 2023/2025 - Anno 2023.

Con D.G.R. 1565/2022 ad oggetto “Approvazione di criteri e modalità di utilizzo del Fondo statale per le politiche della famiglia 2022 di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 14 settembre 2022” sono state definite le aree d’intervento ed i criteri di ripartizione del Fondo Statale per le Politiche della famiglia 2022” per i seguenti interventi:

- 1) Interventi di sostegno per la nascita o per l’adozione di figli, in special modo finalizzati alla prevenzione dell’interruzione di gravidanza, ai sensi della Legge 194/1978, quando essa dipenda da ostacoli rimovibili mediante sostegno psicologico e mediante aiuti di natura materiale durante e dopo la maternità, attraverso l’accompagnamento della donna



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

e del bambino; solidarietà alle ragazze madri mediante sostegno psicologico e mediante aiuti di natura materiale; supporto alle famiglie che, affrontando il percorso adottivo, hanno adottato un bambino.

- 2) Interventi per il superamento di situazioni di disagio sociale, economico ed abitativo:
 - ✓ per famiglie e genitori separati,
 - ✓ per famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro
 - ✓ per famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori
 - ✓ per nuclei familiari multiproblematici, con figli minori, già in carico ai servizi.
- 3) Rafforzamento dei centri per la famiglia e scuole per genitori per la realizzazione di attività di mediazione familiare e servizi informativi finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale.

Alla realizzazione di questi interventi era stato destinato uno stanziamento pari complessivamente ad € 935.000,00.

Le indicazioni contenute nel D.P.C.M. di riparto del Fondo 2023 in questione, relativamente all'utilizzo dello stesso hanno evidenziato delle novità importanti riguardo alla destinazione del fondo stesso, come definito dall'art 3, comma 1, dello stesso decreto, che risulta essere quest'anno limitato a finanziare iniziative per la valorizzazione dei consultori familiari e il potenziamento degli interventi sociali in favore delle famiglie, nonché interventi volti a valorizzare i centri per la famiglia, di cui alla lettera e) art. 1, comma 1250, legge n. 296/2006.

Pertanto, l'ambito di finanziamento della presente programmazione coincide esattamente con quanto previsto dai due interventi di cui all'art. 3, comma 1 del Decreto 01/08/2023: mentre per i centri per la famiglia l'utilizzo del Fondo è in continuità con le annualità precedenti, al contrario, per i consultori familiari trattasi della prima esperienza di finanziamento, non potendo più finanziare con il Fondo stesso gli interventi di cui ai punti 1) e 2) di cui alla precedente DGR 1565/2022.

In proposito di consultori familiari, la legge 29/07/1975 n. 405 istituisce un servizio di assistenza "alla maternità e alle famiglie" che viene denominato "consultorio familiare". Tale servizio con la legge regionale 05/11/1982 n. 37 assume la connotazione di "attività consultoriale" e con la legge regionale 17/07/1996 n. 26 quella di "assistenza consultoriale". La delibera del Consiglio regionale n. 202 del 03/06/1998 ad oggetto "Legge 29 luglio 1975 n. 405 e legge 22/05/1978 n. 194 - Indirizzi per l'organizzazione del servizio e delle attività consultoriali pubbliche e private" declina le attività consultoriali che riguardano la tutela della salute, della procreazione, della sessualità, delle relazioni di coppia e di famiglia, delle competenze di cura ed educazione delle nuove generazioni.

In conseguenza alla predetta articolazione degli interventi, in data 13/10/2023 con nota id 1266966 del Dirigente del Settore Contrasto al disagio, si è proceduto a richiedere il prescritto accordo dell'ANCI Marche sulla programmazione regionale, in quanto sulla base del disposto di cui all'art. 3 comma 5) del DPCM di riparto del Fondo, le azioni oggetto della presente deliberazione devono essere decise in accordo con le Autonomie Locali.

Con la medesima nota è stata altresì avviata una consultazione con gli ATS beneficiari illustrando che viene confermata la possibilità di finanziare, rispetto alla scorsa annualità, solo gli interventi a favore dei centri per la famiglia (punto 3 dell'elenco di cui sopra) e preannunciando la necessità di programmare interventi sociali nell'ambito dei Consultori familiari, sinora mai inclusi nelle programmazioni della Regione Marche.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le risultanze della predetta consultazione hanno condotto all'espressione del parere favorevole, n. 36/23, da parte dell'ANCI in data 31/10/2023.

Il complessivo finanziamento del Fondo Famiglia 2023 pari a € 975.000,00, di cui Fondo Nazionale pari a € 795.000,00 e quota di compartecipazione regionale pari a € 180.000,00, verrà ripartito tra gli Ambiti Territoriali Sociali con i seguenti criteri, formulati in base a dati ISTAT aggiornati al 01/01/2023:

- il 30% pari a € 292.500,00 in base al numero di famiglie con almeno 1 figlio minorenni e convivente,
- il 20% pari a € 195.000,00 in base al numero di ATS,
- il 50% pari a € 487.500,00 in base alla superficie territoriale.

A livello programmatico, il complessivo finanziamento del Fondo Famiglia 2023 pari a € 975.000,00 potrà essere suddiviso in parti uguali tra i due interventi di valorizzazione dei consultori familiari e il potenziamento degli interventi sociali in favore delle famiglie e di valorizzazione dei centri per la famiglia, potendo comunque gli Ambiti Territoriali Sociali, con le quote loro erogatate, attivare uno o entrambi gli interventi senza vincoli quantitativi, ovvero senza vincoli di quote di spesa minima o massima da destinare all'uno o all'altro, ciò in considerazione della sperimentazione del finanziamento a favore dei consultori familiari.

La scelta delle attività nell'attuazione degli interventi sarà determinata su decisione del Comitato dei Sindaci di ciascun Ambito sulla base della programmazione specifica relativa alle scelte di *governance* territoriale.

Le somme destinate agli Ambiti Territoriali Sociali verranno assegnate con successivo decreto del Dirigente del Settore Contrasto al disagio ad avvenuta erogazione della quota nazionale, in base al disposto di cui al comma 8, art. 3, del DPCM di riparto del Fondo. La data di adozione del suddetto decreto costituisce data di inizio attività.

Pertanto, l'incidenza temporale del finanziamento in oggetto viene fissata dalla data di adozione del decreto del Dirigente del Settore Contrasto al disagio di impegno delle risorse (almeno per la quota regionale) che corrisponde alla data di inizio attività, sino al compimento del dodicesimo mese dalla data inizio attività, che corrisponde alla data di termine attività.

Tali somme verranno poi liquidate con successivo ed ulteriore decreto del Dirigente del Settore Contrasto al disagio ad avvenuta rendicontazione.

Eventuali economie derivanti dagli interventi programmati e conclusi potranno essere riallocate all'interno dei medesimi interventi, previo recupero delle somme non spese; qualora non fossero riallocabili da parte del singolo ATS, esse verranno redistribuite agli ATS che avranno sostenuto maggiori spese, nel rispetto dei criteri di assegnazione del presente atto.

Considerato che, ai sensi del comma 7 dell' articolo 3 del decreto del 1 agosto 2023, le Regioni sono tenute a impegnare le risorse entro dodici mesi dalla data di inizio delle attività, e il pagamento delle spese dovrà, invece, essere completato entro sei mesi dalla data di conclusione delle attività, il termine per la rendicontazione da parte degli ATS verrà fissato con decreto del Dirigente del Settore Contrasto al disagio, tenuto conto della data di inizio attività e della data di termine attività.

Inoltre, l'erogazione del complessivo Fondo, quota del Fondo Nazionale pari a € 795.000,00 e quota della compartecipazione regionale pari a € 180.000,00 viene subordinata all'esito positivo circa la verifica da parte dello stesso Dipartimento per le Politiche della famiglia sulla coerenza delle azioni programmate con le finalità di cui all'art. 3, comma 1 del suddetto decreto, ai sensi del comma 8, art. 3 del suddetto D.M.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La somma relativa alla compartecipazione regionale all'attuazione degli interventi di cui sopra, pari ad € 180.000,00 risulta coerente quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall'atto fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.lgs n. 118/2011 e s.m.i./SIOPE, ed afferisce al bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2023 con imputazione al capitolo 2120510049.

L'A.N.C.I. ha espresso detto parere favorevole, n. 36/23, comunicandolo in data 31/10/2023.

Con D.G.R. n.1581 del 06/11/2023 sono stati richiesti i pareri alla competente Commissione consiliare e al Consiglio delle Autonomie Locali.

Il C.A.L. (Consiglio Autonomie Locali) ha espresso il proprio parere favorevole n. 61 in data 16/11/2023 ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c) della Legge Regionale n.4/2007.

La competente Commissione Consiliare ha espresso il proprio parere favorevole n. 154 in data 20/11/2023, seduta n. 125, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c) della Legge Regionale n.49/2013.

Il previo esame della Commissione consiliare competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 della legge regionale n.49/2013, si richiede, nonostante al momento non vi siano iscritte a bilancio le risorse statali di cui all'oggetto, per ottimizzare i tempi del presente procedimento.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 41 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

Proposta

Sulla base delle indicazioni riportate nelle motivazioni del documento istruttorio, si propone l'adozione del presente atto deliberativo.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Loredana Carpentiere)**

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRASTO AL DISAGIO

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. La sottoscritta considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRASTO AL DISAGIO
(Claudia Paci)**

Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DELLA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La sottoscritta, considerato il documento istruttorio e il parere reso dalla Dirigente del Settore Contrasto al Disagio, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

**LA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
(Maria Elena Tartari)**

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, in relazione al presente provvedimento di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Mauro Terzoni)**

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A Fondo nazionale per le politiche della famiglia 2023. Interventi e criteri di riparto delle risorse.

INTERVENTI DA FINANZIARIE

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE - Euro 975.000,00

Premessa

La famiglia è la prima struttura sociale in cui inizia lo sviluppo umano, il luogo naturale per il dialogo ed il confronto, in cui si impara a conciliare diritti e doveri e pone particolare attenzione ai suoi membri più deboli attraverso una serie di atti finalizzati a garantire loro sostegno e tutela.

Per tale motivo le politiche destinate al sostegno delle famiglie, messe in atto dalla Regione Marche sono finalizzate ad individuare percorsi virtuosi ed innovativi di protezione, promozione ed empowerment della famiglia.

Il Fondo per le politiche della famiglia – anno 2023, in base all'art 3, comma 1, del Decreto 01/08/2023, è diretto a finanziare iniziative per la valorizzazione dei consultori familiari e il potenziamento degli interventi sociali in favore delle famiglie, nonché interventi volti a valorizzare i centri per la famiglia, di cui alla lettera e) art. 1, comma 1250, legge n. 296/2006.

A tale scopo dal 2012, con la DGR n. 1216/2012, vengono finanziati i Centri per la famiglia con gli obiettivi di:

- Promozione di occasioni di incontro e realizzazione di iniziative culturali e sociali su temi di interesse familiare, di eventi di animazione e di aggregazione sociale per le famiglie,
- Progettazione e realizzazione di momenti di confronto e di scambio intergenerazionale e interculturale tra le famiglie e altri soggetti,
- Accrescimento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità relazionali degli adulti, anche coinvolgendoli attivamente nella realizzazione di percorsi formativi con apporti multidisciplinari ed interdisciplinari,
- Creazione di iniziative a favore della genitorialità (biologica, affidataria e adottiva),
- Rilevazione dei bisogni familiari e incentivazione dell'incontro tra bisogni e servizi territoriali in ambito familiare,
- Accessibilità a tutte le famiglie, anche se non associate in organismi stabili,
- Destinazione esclusiva dei locali per le finalità dei centri per le famiglie con gestione diretta delle amministrazioni comunali ed in collaborazione delle associazioni delle famiglie.

In relazione ai consultori familiari, la legge 29/07/1975 n. 405 istituisce un servizio di assistenza "alla maternità e alle famiglie" che viene denominato "consultorio familiare". Tale servizio con la legge regionale 05/11/1982 n. 37 assume la connotazione di "attività consultoriale" e con la legge regionale 17/07/1996 n. 26 quella di "assistenza consultoriale". La delibera del Consiglio regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 202 del 03/06/1998 ad oggetto “Legge 29 luglio 1975 n. 405 e legge 22/05/1978 n. 194 - Indirizzi per l’organizzazione del servizio e delle attività consultoriali pubbliche e private” declina le attività consultoriali che riguardano la tutela della salute, della procreazione, della sessualità, delle relazioni di coppia e di famiglia, delle competenze di cura ed educazione delle nuove generazioni.

Interventi

Alle luce delle considerazioni sopra riportate, in attuazione di quanto previsto all’art 3, comma 1, Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – del 01/08/2023 di riparto del Fondo Famiglia 2023 e con le disponibilità di cui al presente atto, la Giunta intende sostenere le famiglie attraverso i seguenti interventi, ai sensi della lettera e) art. 1 comma 1250 legge 296/2006:

1) Interventi sociali nell’ambito dei consultori familiari

2) Interventi sociali nell’ambito dei centri per la famiglia attraverso:

- scuole per genitori, le cui modalità di attuazione verranno determinate con successivo decreto del Dirigente del Settore Contrasto al disagio.
- mediazione familiare e percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio familiare, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento di un pieno ruolo genitoriale, le cui modalità di attuazione verranno determinate dagli ATS in base alle esigenze specifiche del territorio.

Criteri di riparto

Il complessivo finanziamento del Fondo Famiglia 2023 pari a € 975.000,00 (€ 795.000,00 quota statale oltre € 180.000,00 quota regionale compartecipazione facoltativa) verrà ripartito tra gli Ambiti Territoriali Sociali con i seguenti criteri, formulati in base a dati ISTAT aggiornati al 01/01/2023:

- il 30% pari a € 292.500,00 in base al numero di famiglie con almeno 1 figlio minorenni e convivente,
- il 20% pari a € 195.000,00 in base al numero di ATS,
- il 50% pari a € 487.500,00 in base alla superficie territoriale.

A livello programmatico, il complessivo finanziamento del Fondo Famiglia 2023 pari a € 975.000,00 può intendersi da suddividere in parti uguali ai due interventi:

- € 487.500,00 valorizzazione dei consultori familiari e il potenziamento degli interventi sociali in favore delle famiglie
- € 487.500,00 valorizzazione dei centri per la famiglia.

potendo comunque gli Ambiti Territoriali Sociali, con le quote loro erogate, potranno attivare uno o entrambi gli interventi in misura senza vincoli quantitativi, ovvero senza un minimo né

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

un massimo di spesa da destinare all'uno o all'altro, considerata la sperimentazione del finanziamento a favore dei consultori familiari.

La scelta delle attività nell'attuazione degli interventi sarà determinata su decisione del Comitato dei Sindaci di ciascun Ambito sulla base della programmazione specifica relativa alle scelte di *governance* territoriale.

Le somme destinate agli Ambiti Territoriali Sociali verranno assegnate con successivo decreto del Dirigente del Settore Contrasto al disagio ad avvenuta erogazione della quota nazionale, in base al disposto di cui al comma 8, art. 3, del DPCM di riparto del Fondo. La data di adozione del suddetto decreto costituisce data di inizio attività.

Pertanto, l'incidenza temporale del finanziamento in oggetto viene fissata dalla data di adozione del decreto del Dirigente del Settore Contrasto al disagio di impegno delle risorse (almeno per la quota regionale) che corrisponde alla data di inizio attività, sino al compimento del dodicesimo mese dalla data inizio attività, che corrisponde alla data di termine attività.

Le somme destinate agli Ambiti Territoriali Sociali verranno assegnate con successivo decreto del Dirigente del Settore Contrasto al disagio ad avvenuta erogazione della quota nazionale, in base al disposto di cui al comma 8, art. 3, del DPCM di riparto del Fondo.

Tali somme verranno poi liquidate con successivo ed ulteriore decreto del Dirigente del Settore Contrasto al disagio ad avvenuta rendicontazione.

Eventuali economie derivanti dagli interventi programmati e conclusi potranno essere riallocate all'interno dei medesimi interventi, previo recupero delle somme non spese; qualora non fossero riallocabili da parte del singolo ATS, esse verranno redistribuite agli ATS che avranno sostenuto maggiori spese, nel rispetto dei criteri di assegnazione del presente atto.

Considerato che, ai sensi del comma 7 dell' articolo 3 del decreto del 1 agosto 2023, le Regioni sono tenute a impegnare le risorse entro dodici mesi dalla data di inizio delle attività, e il pagamento delle spese dovrà, invece, essere completato entro sei mesi dalla data di conclusione delle attività, il termine per la rendicontazione da parte degli ATS verrà fissato con decreto del Dirigente del Settore Contrasto al disagio, tenuto conto della data di inizio attività e della data di termine attività.